



Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**Oggetto:****REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE - DETERMINAZIONE PER ALIENAZIONE.**

L'anno : 2017
Il giorno : 23
del mese di : Ottobre
alle ore : 10.05 in prosieguo

nella sala delle adunanze, ai sensi dell'art. 39 D.L.gs 18 agosto 2000 - n. 267- e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria in Seconda convocazione.

All'appello risultano :

Cognome e Nome	Carica	Presente	Cognome e Nome	Carica	Presente
Bottone Salvatore	Sindaco	SI	Longobucco Mariastella	Consigliere	SI
Barile Claudio	Consigliere	SI	Paolillo Luisa	Consigliere	SI
Bottone Michele	Consigliere	SI	Picaro Bartolomeo	Consigliere	SI
Califano Bernardo	Consigliere	SI	Sessa Anna Rosa	Consigliere	SI
Capossela Valentina	Consigliere	SI	Sessa Pietro	Consigliere	SI
Cascone Raffaella	Consigliere	SI	Sorrentino Pasquale	Consigliere	SI
Donato Antonio	Consigliere	SI	Stoia Raffaelina	Consigliere	SI
Esposito Maria Rosaria	Consigliere	NO	Terracina Assunta	Consigliere	SI
Fiore Giuseppina	Consigliere	NO	Tortora Antonio	Consigliere	SI
Greco Rita	Consigliere	SI	Tortora Attilio	Consigliere	SI
Grillo Angelo	Consigliere	NO	Tortora Gianluca	Consigliere	NO
Iaquinandi Goffredo	Consigliere	SI	Visconti Salvatore	Consigliere	SI
Ingenito Francesco	Consigliere	SI			

Totali presenti: 21**Totale assenti: 4**

Assiste Il Segretario Generale D.ssa Monica Siani che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig Donato Antonio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 -
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE -
DETERMINAZIONE PER ALIENAZIONE.

CONSIGLIO COMUNALE DEL 23 OTTOBRE 2017
II CONVOCAZIONE

ASSISTE ALLA SEDUTA IL VICE SEGRETARIO DOTT. SSA MONICA SIANI

INIZIO ORE 10:05

SI PROCEDE ALL'APPELLO.

RISULTANO ASSENTI: BOTTONE MICHELE, CASCONI, ESPOSITO, FIORE, GRILLO, PAOLILLO,
SESSA PIETRO, TORTORA ATTILIO, TORTORA GIANLUCA.
PRESENTI N. 16

PRESIDENTE – 16 presenti, la seduta è valida.

CONSIGLIERE STOIA: Volevo chiedere la parola se è possibile, prima di iniziare i lavori e quindi discutere dei punti all'ordine del giorno volevo dire che in qualità di capo gruppo sono stata destinataria di una lettera a firma del Sindaco e degli Assessori, indirizzata all'ex responsabile del settore ambiente. Il contenuto della lettera riguarda la gestione dei rifiuti. Prima di parlare di entrare nel merito della lettera volevo fare una premessa: dovete sapere che io in qualità di capogruppo nel gennaio 2017 ho inviato una richiesta all'ex responsabile, quindi all'Ing. Tramontano, una richiesta di accesso agli atti per chiedere informazioni su quella che era la gestione dei rifiuti. A riscontro mi è arrivata una lettera di 5 pagine, di cui 4 pagine erano offensive, erano sole offese nei miei confronti, calunnie, diffamazioni e quant'altro. Io ho risposto all'Ingegnere Tramontano dando le mie motivazioni e per me la cosa è finita là. Poi ci sono state altre note da parte mia sempre nei confronti dell'Ingegnere Tramontano e non vi dico le risposte che mi sono state date. Tra l'altro mi è pervenuta una nota su mia richiesta di accesso agli atti da parte della Segreteria Comunale, con la quale sono venuta a conoscenza di una denuncia che l'Ing. Tramontano mi avrebbe fatto rispetto ad un comunicato stampa, in quanto ero stata l'autrice di un comunicato stampa che a suo dire era diffamatorio nei suoi confronti, quindi in virtù di questo mi fu fatta una denuncia.

Voi mi chiederete perché sto dicendo questo, perché penso che se ci sia una persona che potrebbe avere astio nei confronti dell'Ing. Tramontano dovrei essere io in qualità di capogruppo, di Consigliere Comunale ed anche come persona, però io credo che il compito del Consigliere Comunale non è quello di innescare risentimenti o antipatie, anche reciproche, nei confronti di chi si ritiene avversario. Il Consigliere Comunale, l'Assessore o il Sindaco stesso non può assolutamente o mio dire avere risentimenti o per il ruolo che occupa potersi vendicare rispetto a cose che potrebbero essere accadute in passato.

Questa è una cosa molto squallida, io credo che il compito del Consigliere Comunale è quello di verificare le cose, gli argomenti nei fatti e nella sostanza.

Detto questo voglio entrare nel merito di questa lettera: da subito ho riscontrato una forma sconcertante ed una sostanza vergognosa. Una forma sconcertante perché il Sindaco non ha firmato da solo quella lettera ma ha chiesto la complicità dell'intera Giunta. Io sto dicendo un dato di fatto, sto parlando di un argomento importantissimo....

ORE 10:10 ENTRA TORTORA ATTILIO – PRESENTI N. 17

ORE 10:15 ENTRANO: PAOLILLO E SESSA PIETRO – PRESENTI N. 19

PRESIDENTE – Lei sta parlando per motivi personali.

CONSIGLIERE STOIA: Presidente sto parlando di una lettera che mi è arrivata! Lei in qualità di Presidente del Consiglio Comunale avrebbe dovuto parlare di questo argomento importante.

PRESIDENTE – Io non conosco le lettere che lei riceve.

Oggetto:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 -
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE -
DETERMINAZIONE PER ALIENAZIONE.

CONSIGLIERE STOIA: Il Sindaco l'ha inviata anche a lei, io ce l'ho qua ed è indirizzata anche a lei e a tutti i capigruppo, caro Presidente. Non è all'ordine del giorno ma è una cosa importante

PRESIDENTE – Lei sta parlando di una vicenda di carattere personale.

CONSIGLIERE STOIA: Vogliamo omettere di parlare di questo e parlare della conferenza stampa che avete fatto sul Cimitero, è più importante rispetto a questo?

PRESIDENTE – Si attenga all'argomento, non divaghi, altrimenti le tolgo la parola.

CONSIGLIERE STOIA: Io continuo e vado avanti. Questa lettera è sconcertante nella forma perché il Sindaco non solo non l'ha firmata da solo ma ha preteso la complicità dell'intera Giunta Comunale, ha svolto un'attività che forse, secondo me, non si è mai verificata nella storia degli Enti locali e forse anche nazionali. Per quanto riguarda la sostanza abbiamo rilevato che il Sindaco e la sua Giunta inesistente ha l'abitudine di scaricare le colpe sugli altri, tutte le responsabilità, le inadempienze e le incapacità vengono scaricate sugli altri, tutti i ritardi....

CONSIGLIERE SORRENTINO: Presidente, oggi stiamo valutando la Giunta? In Consiglio Comunale si parla di Giunta inesistente e lei Presidente consente che si dicano queste cose?

CONSIGLIERE STOIA: Certo! E' inesistente!

CONSIGLIERE SORRENTINO: Presidente, ma è normale? Voglio sapere qual è l'Articolo che consente di parlare di queste cose all'inizio di un Consiglio Comunale. Presidente, mi illumini per piacere.

SINDACO: In Consiglio dobbiamo subire tutto questo, non è possibile.

CONSIGLIERE STOIA: Presidente, non vogliono parlare di una situazione che ha delle conseguenze penali.

PRESIDENTE – Consigliera, lei ha 10 minuti.

CONSIGLIERE STOIA: Io non ho 10 minuti, i 10 minuti sono per gli interventi. Vi prego Presidente.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei sta ponendo una questione che non è all'ordine del giorno, ha facoltà di farlo, l'importanza o meno non lo so. Lei ha la possibilità di farlo, però ha 10 minuti e non divaghi, altrimenti le tolgo la parola.

CONSIGLIERE STOIA: I contenuti di questa lettera sono di una gravità assoluta ed hanno caratteristiche penali..

CONSIGLIERE SORRENTINO: Presidente, noi non conosciamo la lettera, ce la può leggere?

CONSIGLIERE STOIA: Certo. Sta qua la lettera.

CONSIGLIERE SORRENTINO: Parliamo di una lettera che non conosciamo.

ORE 10:20 ENTRA CASCONI – PRESENTI N. 20

CONSIGLIERE STOIA: I vostri capigruppo ne sono a conoscenza.

CONSIGLIERE SORRENTINO: Io non sono capigruppo, se ci vuole mettere a conoscenza.

Oggetto:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 -
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE -
DETERMINAZIONE PER ALIENAZIONE.

CONSIGLIERE STOIA: Un attimo che continuo a dire quello che penso, poi vi leggo la lettera. L'Ingegnere Tramontano per quello che sono riuscita a capire ha sostenuto una cosa gravissima, ha detto che l'Amministrazione Comunale lo ha destituito dal ruolo di responsabile del settore ambiente, perché lo stesso non avrebbe voluto ottemperare a richieste o disposizioni dell'Amministrazione Comunale nella predisposizione di attività progettuali e di gestione del ciclo rifiuti. Ovviamente, l'Amministrazione su questa lettera ha detto che non è vero, che non esiste, quindi noi ci poniamo una domanda: ma Tramontano sta dicendo la verità o sta dicendo una bugia? Chi ha ragione, l'Amministrazione che accusa Tramontano di questi ritardi, per le l'inadempienze e quant'altro o ha ragione Tramontano che dice che l'Amministrazione lo ha destituito dal ruolo che occupava perché non aveva voluto sottostare alle richieste dell'Amministrazione? Allora, caro Presidente, dal momento in cui stiamo parlando di una cosa gravissima io penso che...

CONSIGLIERE SORRENTINO: Il livello di gravità come lo decide lei?

CONSIGLIERE STOIA: Non lo decido io, però devo chiarire ancora altre cose.

PRESIDENTE – Prego, continui, ha altri 3 minuti.

CONSIGLIERE STOIA: Noi chiediamo in questo Consiglio Comunale che il Presidente del Consiglio debba prendere tutte le lettere che l'Ing. Tramontano in merito al ciclo dei rifiuti ha inviato al Sindaco, le eventuali risposte che il Sindaco e possibilmente anche le lettere inerenti sempre al ciclo di gestione dei rifiuti, che noi Consiglieri di Fratelli d'Italia come gruppo abbiamo inviato all'Ing. Tramontano con le relative risposte.

PRESIDENTE – Non parlate tra di voi! Evitate di fare colloqui tra Consiglieri!
Collega vada avanti e concluda.

CONSIGLIERE STOIA: Dobbiamo aggiungere le ultime due delibere fatte in Giunta Comunale, la n. 132 e la n. 135. Tutto questo va inviato alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, la Procura deve essere sollecitata affinché verifichi eventuale sussistenza di reati penali. Oltre a queste richieste che noi stiamo facendo dico di più...

PRESIDENTE – Se lei ravvisa reati lo deve fare.

CONSIGLIERE STOIA: Presidente, io l'ho già fatto ma lo dovete fare anche voi. Bisogna trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica, chiediamo alla Segretaria Generale di verificare l'intera vicenda e quindi di relazionare poi al Consiglio Comunale rispetto alle verifiche che ha effettuato, se ritiene che l'Ing. Tramontano abbia sbagliato deve adottare obbligatoriamente le misure disciplinari.

Se il Sindaco e l'Amministrazione Comunale hanno ritenuto colpevole l'Ing. Tramontano di avere detto bugie, di aver offeso e calunniato l'Amministrazione, perché la stessa non ha adottato queste misure disciplinari nei confronti dell'Ing. Tramontano? Vuol dire che né il Sindaco, né la Giunta sono sicuri di quello che stanno facendo e dicendo. Oltre a questo chiediamo al Presidente del Consiglio Comunale un Consiglio monotematico sul ciclo dei rifiuti con la presenza dell'Ing. Tramontano, che deve esplicitare al Consiglio Comunale le ragioni che hanno dettato il suo comportamento in questi due anni, che secondo il Sindaco è causa di ritardi e dei guai che oggi si registrano.

PRESIDENTE – Va bene. Siccome è al terzo punto all'ordine del giorno l'argomento con la richiesta di una Commissione ad hoc, io rinvio la discussione al punto numero 3, quindi procediamo con i punti iscritti al numero 1 e al numero 2 dell'ordine del giorno.

ORE 10:25 ENTRA BOTTONE MICHELE – PRESENTI N. 21

CONSIGLIERE STOIA: Non ho capito, cosa facciamo?

Oggetto:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 -
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE -
DETERMINAZIONE PER ALIENAZIONE.

PRESIDENTE – La discussione la doveva aprire con l’apertura del punto numero 3 posto all’ordine del giorno.

CONSIGLIERE STOIA: Presidente, io non devo parlare del ciclo di gestione dei rifiuti, io devo parlare della lettera.

PRESIDENTE – Sul punto 3 parlava anche della lettera e dell’eventualità di fare iniziative.

CONSIGLIERE CALIFANO: Presidente, io a questo giochino non ci sto. Lei ha detto che la collega Stoia parlava per motivi personali perché era stata attaccata dal Sindaco con la complicità della Giunta, e non ho capito in che modo. Alla fine non ha parlato dei problemi personali ma ha parlato di Giunta inesistente, quindi ha fatto un attacco politico. Ha parlato dei problemi dell’Ing. Tramontano sul come e il perché sia stato rimosso o meno, non ho capito in che modo tra i rapporti istituzionali che può avere il Sindaco e il responsabile del personale rispetto alle mansioni dell’Ing. Tramontano, tutto tranne quella che era l’offesa personale per cui avesse iniziato la lettera rispetto al ruolo dei Consiglieri Comunali.

Questo non è possibile, il Presidente ha detto che lei interveniva solo per problemi personali perché l’argomento non era all’ordine del giorno, né tanto meno era un mozione d’ordine. Il Regolamento è chiaro. Oggi che dobbiamo parlare del bilancio consolidato non è possibile fare interventi di questo tipo.

CONSIGLIERE STOIA: Così stupidi e banali.

CONSIGLIERE CALIFANO: Perfetto.

PRESIDENTE – Se avete concluso passiamo alla trattazione del primo punto posto all’ordine del giorno.

PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO:

“REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL 19 AGOSTO 2016.
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE PER SEDUTE, INDIVIDUAZIONE DA ALIENARE,
DETERMINAZIONE DA ALIENAZIONE”.

RISULTANO PRESENTI: BOTTONE SALVATORE, BARILE, BOTTONE MICHELE, CALIFANO, CAPOSSELA, CASCONI, DONATO, GRECO, IAQUINANDI, INGENITO, LONGOBUCCO, PAOLILLO, PICARO, SESSA ANNA ROSA, SESSA PIETRO, SORRENTINO, STOIA, TERRACINA, TORTORA ANTONIO, TORTORA ATTILIO, VISCONTI.

ASSESSORE LA FEMINA: Buongiorno a tutti, sono La Femina sono Assessore al bilancio della Giunta di Pagani, Giunta inadeguata ma esistente. Il comma 612 della legge 190/2014 già prevedeva che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle Amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definissero ed approvassero, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni. Questa Amministrazione ha redatto il suddetto piano, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 31.03.2015. Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100. Esso prevede che i Comuni non possono mantenere partecipazioni in Società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Il Comune può mantenere partecipazioni in Società esclusivamente per: produzione di un servizio di interesse generale; progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni pubbliche; realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un

Oggetto:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 -
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE -
DETERMINAZIONE PER ALIENAZIONE.

servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato; autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti; servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio.

L'Articolo 24 del Testo Unico ha stabilito che, entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate. Devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'Articolo 20, ossia razionalizzate, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni: 1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente; non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'Articolo 4, comma 2 del Testo Unico, previste dall'Art. 20, Società prive di dipendenti o numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti; partecipazioni in Società che svolgono attività analoghe o similari; nell'ultimo triennio fatturato medio non superiore a 500 mila euro; risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; necessità di contenimento dei costi di funzionamento; necessità di aggregazione.

All'esito della ricognizione, si rileva sussistere il seguente quadro: partecipazioni già poste in liquidazione volontaria, Mercato Ortofrutticolo dell'agro Nocerino-Sarnese Società Cooperativa in liquidazione, della quale il Comune ha una quota pari al 25 %. Consorzio di Bacino Salerno 1 in liquidazione con una quota di partecipazione di 8,68 %. Società Patto dell'agro S.P.A. in liquidazione con una di 7,42 %.

Allo stato si registra una situazione di grave difficoltà gestionale da parte del Consorzio di bacino, sospeso dall'albo gestori ambientali ed operante in via del tutto emergenziale. L'Ente dovrà valutare responsabilmente le eventuali alternative possibili per assicurare continuità al servizio pubblico essenziale.

Partecipazioni da mantenere: Pagani Servizi srl con una quota del 100 %. La Pagani Servizi S.r.l., costituita nel 2015, ha per oggetto la produzione di beni e servizi strumentali all'attività dell'Amministrazione Comunale, e funzionali allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, pertanto può operare esclusivamente con il Comune di Pagani. Trattasi di Società di servizi strumentali. I risultati economici della partecipata sono allo stato soddisfacenti, assicurando gli equilibri gestionali ed al contempo consentendo all'Ente di razionalizzare i costi di gestione attraverso uno strumento efficiente e snello.

L'esperienza positiva induce l'Ente a valutare una estensione del contratto di servizio per l'inclusione di altre attività strumentali, armoniche con le finalità statutarie dell'organismo partecipato, individuando la possibilità in tal modo di assicurare una maggiore qualità nelle prestazioni acquisite ed al contempo un contenimento dei costi rispetto al ricorso al mercato. Si precisa che trattandosi di servizi strumentali, non rivolti ad altri destinatari rispetto all'Ente socio unico, gli stessi non alterano le dinamiche competitive di mercato. Allo stesso tempo, i servizi affidati non dovranno rientrare in quelli per i quali sussiste l'obbligo normativo di ricorso al mercato.

Agro Solidale, Azienda consortile per i servizi alla persona, costituita il 14.11.2016, l'Azienda speciale è preposta alla gestione dei servizi alla persona, ai sensi della Legge 8 novembre 2000, n. 328.

L'Ambito territoriale è costituito dai Comuni di Pagani, Comune capofila, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio. Con medesimo atto è stato stabilito che i nuovi Ambiti devono intendersi operativi a partire dalla programmazione del Piano Sociale Regionale 2016-2018.

Partecipazioni da dismettere: Farmacia Comunale s.r.l., quota 51 %, in quanto fonte di risultati economici negativi reiterati, nonché non ritenuta di interesse strategico dall'Ente.

Considerato che la Società fin dalla sua costituzione ha avuto perdite significative, l'Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2013, ha sollecitato l'Amministratore a mettere in atto azioni di riduzione dei costi al fine di invertire il trend negativo. Nel corso del 2015, alla luce anche del risultato dell'esercizio 2014, nel caso del verificarsi di ulteriori perdite, è stato stabilito di valutare eventuali provvedimenti per la dismissione e/o alienazione dell'intera partecipazione. Allo stato si ritiene indispensabile provvedere alla dismissione della partecipazione, non avente alcuna utilità strategica per

Oggetto:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 -
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE -
DETERMINAZIONE PER ALIENAZIONE.

L'Ente, bensì rappresentando fonte di erosione per il patrimonio comunale. Per la dismissione si ritiene che l'Ente dovrà esperire una procedura di evidenza pubblica per l'acquisizione della migliore offerta, salva rimanendo la opzione per il socio privato di acquisizione in prelazione. Quanto proposto è in armonia con quanto imposto dall'Articolo 3 della legge 244/2007, che fa divieto alle Amministrazioni pubbliche di mantenere quelle partecipazioni aventi ad oggetto la produzione di beni e di servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

L'aspetto è stato recentemente declinato dalla giurisprudenza, TAR del Molise, offrendo la corretta esegesi dell'Articolo 3, comma 27, della legge finanziaria del 2008. Tale norma ha l'obiettivo di eliminare l'esposizione degli Enti locali al rischio imprenditoriale, limitandone l'attività all'esercizio delle funzioni di Amministrazione attiva.

Infine vi è l'Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno, ex Agroinvest, nella quale abbiamo una quota del 12,34 %, in quanto fonte di risultati economici negativi reiterati, nonché non ritenuta di interesse strategico dall'Ente. Considerato che la Società non rivestiva più un ruolo strategico per l'Ente, in quanto aveva completato nell'Agro i piani di insediamento industriali, conseguendo perdite significative già dal 2013 in poi, che hanno ridotto il patrimonio netto di oltre il 50 %, era già stata pianificata l'intenzione di questa Amministrazione di dismettere nel corso del 2015 la quota di partecipazione. Registrandosi allo stato il perpetrarsi di risultati economici negativi per quattro esercizi consecutivi, si conferma la decisione di dismettere la partecipazione, supportata dalla motivazione racchiusa nell'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 175/2016. I servizi ed uffici comunali competenti predisporranno le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Comunale secondo i tempi indicati.

A nome del Sindaco e dell'intera Amministrazione volevo ringraziare l'operato del Collegio dei Revisori, i quali fin dall'inizio si sono mostrati, sempre nel rispetto della loro autonomia professionale, collaborativi con questo Ente, comprendendo le difficoltà che sono state causate dalla carenza di personale nell'ufficio finanziario. Il fatto di dover sempre rincorrere le scadenze li ha condotti qualche volta a fare qualche errore di tipo formale, come si è verificato nel caso del parere espresso su questa delibera. Credo che abbiamo unicamente da ringraziare il Collegio dei Revisori. Grazie.

CONSIGLIERE STOIA: Volevo fare alcune osservazioni preliminari in merito a questa proposta di delibera. Questa proposta è stata istruita dalla dott.ssa Ferraioli il 19 settembre 2017, poi è stata firmata per regolarità tecnica e contabile l'11 ottobre 2017 dal nuovo Ragioniere Capo, dottor Angelo Padovano.

All'Assessore chiedo: tra la firma per l'istruzione della pratica e la firma della vidimazione, come mai sono trascorsi 20 giorni? In questi 20 giorni questa delibera è stata ferma? L'avete conservata? L'avete letta? Perché sono passati 20 giorni?

ASSESSORE LA FEMINA: Non lo so che cosa è successo.

SEGRETARIA: Probabilmente, Sindaco, dovremmo cambiare le modalità con le quali si procede, dobbiamo chiedere alla Segreteria di fare le copie direttamente dagli originali, perché il sistema quando stampa la delibera la stampa aggiornata al nominativo di oggi.

CONSIGLIERE STOIA: Qui c'è anche la firma.

SEGRETARIA: E' la firma della dottoressa Ferraioli.

CONSIGLIERE STOIA: No, è la firma del dottor Angelo Padovano.

SEGRETARIA: Fatemi vedere. E' la firma della Ferraioli.

CONSIGLIERE STOIA: Firma sotto la scritta del dottore Padovano?

Oggetto:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 -
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE -
DETERMINAZIONE PER ALIENAZIONE.

Dottoressa, non so lei che cosa sta dicendo, però lei deve capire che mi arriva una proposta di delibera...

SEGRETARIA: E' depennata.

CONSIGLIERE STOIA: Ho capito dottoressa, però c'è un problema. Non potete sorridere su una richiesta che faccio, lo dico all'Assessore, in originale avete una cosa, a noi date un'altra cosa!

SEGRETARIA: Presidente, però questa cosa va chiarita. Consigliere Stoia, questo è un problema solo di ordine tecnico, però le faccio notare che lei ha la copia dall'originale, le ho fatto vedere che è depennato il nome Angelo Padovano.

CONSIGLIERE STOIA: Lo sta dicendo lei adesso.

SEGRETARIA: Io riconosco la firma della dottoressa Ferraioli, diversamente non potrebbe essere.

CONSIGLIERE STOIA: Lei la conosce, io non conosco la firma della dottoressa Ferraioli, per cui non posso sapere la differenza. Va bene, chiarita la prima perplessità.

Vi chiedo: nella copia che ho ricevuto manca il parere dei Revisori dei Conti, sicuramente ci sarà stato un errore, non ho dubbi, però chiedo all'Assessore di leggere il contenuto del parere dei Revisori dei Conti e gentilmente vorrei sapere la data del protocollo.

All'inizio della delibera è indicato che all'interno c'è anche il parere dei Revisori dei Conti.

ASSESSORE LA FEMINA: È un refuso, è un errore, perché su questa delibera non c'è il parere dei Revisori. Bisogna aggiustare dottoressa.

CONSIGLIERE STOIA: Non c'è perché non deve esserci, non è importante?

ASSESSORE LA FEMINA: Non è previsto il parere.

CONSIGLIERE STOIA: Quindi è un errore di delibera.

ASSESSORE LA FEMINA: Ha fatto bene ad avvisarci, dobbiamo rettificare.

CONSIGLIERE STOIA: Questa proposta di delibera è fondata su una relazione tecnica che deve esserci, è importante e fondamentale, però mi chiedo: questa relazione tecnica è stata predisposta il 6 ottobre 2017, quando la dottoressa Ferraioli ha predisposto la proposta di delibera, antecedente alla relazione tecnica, su quale relazione si è basata visto che ancora non era stata fatta?

La dottoressa aveva già una copia della relazione?

Andrò a valutare, mi fido della Segretaria ma di altri no, la relazione tecnica è stata firmata il 6 ottobre mentre la dottoressa Ferraioli ha istruito la pratica in data antecedente alla presentazione della delibera.

SEGRETARIA: Faccio un'ultima precisazione in modo da sgombrare il campo da qualsiasi dubbio ed equivoco. La data del 19 settembre 2017 è la data in cui per la prima volta è stata inserita la proposta di delibera numero 100, quindi risulta quella data perché prende la data in cui si inserisce per la prima volta una determinata proposta che abbia un determinato oggetto. Nel corso dei giorni si va a modificare, ad integrare, a discutere e quindi riporta sempre quella data perché è quella la data in cui è stata inserita per la prima volta, ma ciò non toglie che poi la versione finale che è stata portata agli atti ha una data successiva. Questo è per il sistema informatico.

Oggetto:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 -
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE -
DETERMINAZIONE PER ALIENAZIONE.

CONSIGLIERE STOIA: Questa relazione tecnica come mai è a firma del Sindaco, tra l'altro non c'è neppure la firma, non dovrebbe essere un tecnico a formalizzare la cosa o il Sindaco negli anni ha preso qualche laurea da tecnico, perché ha firmato lui, è come se avesse fatto lui questa relazione tecnica.

ASSESSORE LA FEMINA: Come è avvenuto nel marzo 2015 anche in questo caso è l'Amministrazione, quindi il Sindaco che decide sulla base delle normative quello che bisogna fare per l'oggetto della delibera, quindi per le partecipate. La relazione è dell'Amministrazione, non occorre una laurea.

CONSIGLIERE STOIA: Nei contenuti questa delibera va bene, anche perché è una cosa che abbiamo chiesto già da qualche anno, uscire dalle quote di queste Società. Lo abbiamo chiesto da un anno, lo ha ratificato il Consiglio Comunale nel 2015, ma nonostante ciò il Sindaco ha capovolto la situazione.

Ricordo che il Sindaco si è fatto nominare nel CdA e quant'altro, poi si è dovuto dimettere perché c'era l'incompatibilità, in maniera premeditata o meno, va bene così, stendiamo un velo pietoso, comunque negli anni 2015, 2016 e 2017 ci sono delle mancanze, che sicuramente non devono essere a carico dell'Amministrazione. Non vi sognate di portare in Consiglio Comunale in futuro argomenti per pianificare queste mancanze, se ci sono state, noi faremo la guerra, laddove ci sono queste mancanze la responsabilità è solo ed esclusivamente del Sindaco Salvatore Bottone.

CONSIGLIERE SESSA ANNA ROSA: La delibera deve essere modificata sulla questione del parere dei Revisori, viene cancellato che il parere non c'è.

SEGRETARIA: Il riferimento al parere dei Revisori non sta nella proposta a firma della dottoressa Ferraioli, vorrei che questo fosse chiaro, sta nel deliberato. Il deliberato è di mia competenza, sono io che all'esito del Consiglio Comunale scrivo "il Consiglio Comunale letta la proposta e fatta propria, sentiti gli interventi, visti i pareri", è chiaro che non ci sarà alcuna menzione di un parere che di fatto non c'è.

Vorrei che fosse chiaro che non è contenuto nella proposta deliberativa della dottoressa Ferraioli, è solo in quello schema di deliberato che è di mia competenza, perché ogni volta devo inserire l'esito delle votazioni.

Io in quel frangente faccio le modifiche e le rettifiche che ritengo opportune.

CONSIGLIERE PICARO: Ho letto nella proposta di delibera che con riferimento alle partecipate da alienare abbiamo l'obbligo di alienarle entro un anno, in causa di inadempimento ci sarà la perdita di alcuni diritti societari. Oggi è 23 ottobre 2017 quindi entro il 23 ottobre 2018 saremo fuori dalla Farmacia Comunale?

ASSESSORE LA FEMINA: Non saremo fuori dalla Farmacia Comunale ma questo è l'orientamento dell'Amministrazione, per cui alla fine gli uffici metteranno in campo tutte le attività per dare seguito a questa delibera di Consiglio Comunale. Quindi entro un anno bisogna mettere in campo tutte le attività per dismettere o alienare quello che si deciderà.

CONSIGLIERE GRECO: Buongiorno a tutti. Si è parlato della Farmacia Comunale, visto che questa Farmacia sta portando un deficit esagerato al nostro Ente, si può procedere alla messa in mora e vedere quello che si può fare? E' un dato negativo per la nostra città.

ASSESSORE LA FEMINA: Entro un anno bisogna attuare tutto quello che si può mettere in campo per procedere all'alienazione della Farmacia Comunale, occorrerà adottare procedure ad evidenza pubblica, saranno poi gli uffici a sottoporci le loro soluzioni e poi l'Amministrazione e il Consiglio Comunale valuterà.

Oggetto:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 -
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE -
DETERMINAZIONE PER ALIENAZIONE.

CONSIGLIERE GRECO: Pare che la Farmacia Comunale da parecchio è in deficit, dobbiamo per forza aspettare un altro anno, non si può procedere prima?

ASSESSORE LA FEMINA: Entro un anno, magari siamo pronti a gennaio o febbraio, anche l'alienazione di una Società partecipata non è una cosa semplice, bisogna valutare i tempi e i modi giusti per evitare ulteriori perdite per l'Ente, perdita di valore del patrimonio, perdita di valore della concessione.

CONSIGLIERE GRECO: Perché non è stato fatto prima?

ASSESSORE LA FEMINA: Non è stato fatto prima perché questa Società ha avuto perdite fin dall'inizio, sicuramente a causa di un piano industriale costruito male, il fatturato attuale non consente di chiudere in utile, non abbiamo avuto fino ad ora effetti sul bilancio del Comune perché c'era una posta di patrimonio creata con i versamenti del socio privato dell'Ente Comune, alla quale si va ad attingere nel caso delle perdite. Si tratta di una Società Srl con una concessione di 10 anni.

CONSIGLIERE GRECO: Come la Multiservice, l'Istituzione, e tante altre Società che sono fallite negli anni precedenti.

ASSESSORE LA FEMINA: C'è una concessione che vale 10 anni, in questi tre anni non siamo stati fermi, durante le assemblee con il socio Amministratore abbiamo dato indicazioni di andare nella direzione di ridurre i costi, abbiamo chiesto dei report trimestrali. Entro un anno dobbiamo alienare.

CONSIGLIERE GRECO: Io chiedo l'attenzione del Consiglio Comunale, valutare questa cosa e risolvere questo problema perché sono altri danni che vengono fatti alla nostra città, quindi di portare all'attenzione il più presto possibile. Grazie.

CONSIGLIERE STOIA: Per dare il mio voto devo essere convinta al 100 %, volevo chiedere al Presidente dei Revisori se è possibile sapere da lui stesso se il parere è importante o meno in questa proposta di delibera.

COMPONENTE DEI REVISORI: Il nostro è sempre un parere importante, se la Consigliera vuole sapere se è obbligatorio o meno è un'altra cosa. Noi quando diamo i pareri cerchiamo di dare pareri importanti su atti che sono obbligatori e previsti singolarmente dalla legge. Questo è un deliberato con cui il Consiglio Comunale fa delle scelte, queste scelte diventano non operative adesso proceduralmente ma sono di indicazione e strategiche. Noi non siamo mai coinvolti quando il Consiglio Comunale decide di fare delle scelte indicative e strategiche, siamo coinvolti quando avviene l'operatività. Quando ci sarà, ad esempio, la dismissione di questa partecipazione voi avete dei vincoli che andremo a discutere, perché dismettere delle partecipazioni non consentirà di utilizzare quelle entrate con la spesa corrente, avrete dei vincoli che saranno a destinazione e dovranno essere previsti quando andrete ad incassare le somme, e noi su quello dovremo vigilare, affinché le entrate di partecipazione di dismissioni patrimoniali confluiscono nella destinazione che la legge prevede.

PRESIDENTE: Volevo raccomandare all'Assessore la questione legata al Consorzio del Mercato, così come al Sindaco, di procedere al più presto per la ricostituzione degli organi ed anche della convenzione.

Adesso che si è deciso della liquidazione attraverso un Commissario Liquidatore quali sono i tempi che lei prevede per arrivare al passaggio della proprietà al patrimonio del Comune e tutti gli atti conseguenti, tutto ciò in quali tempi. Se mi dà una risposta in questo senso.

Faccio notare che la Farmacia è la 4^a delle vicende iniziate nel 2002 che finisce miseramente, è chiaro, mi riferisco alla vicenda Multi Service, Istituzione, Fondazione e quant'altro è stato messo in piedi.

Oggetto:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 -
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE -
DETERMINAZIONE PER ALIENAZIONE.

La Farmacia chiude un ciclo, perde 70 mila euro all'anno, è una delle poche Farmacie Comunali che ha perdite di esercizio così elevate. Allora ci sarebbe da fare un approfondimento su queste tematiche e vedere se c'è in questi comportamenti e nelle perdite di esercizio qualche disegno da raggiungere.

Sono state chieste tante Commissioni ma non quella della Farmacia. Dobbiamo fugare ogni dubbio e quando ci saranno da prendere i provvedimenti necessari dobbiamo avere chiarezza sul perché di tante perdite, se è una cosa dovuta ad una cattiva Amministrazione, il mio dubbio è che quello sia lo strumento per addivenire eventualmente in possesso. Io pongo la cosa come interrogativo, non ho certezze, se avessi avuto certezze sarei già intervenuto per altre strade. Questa cosa insieme alle altre, che hanno provocato il disastro di questa città, un disastro in questa città, debbano essere in qualche modo viste con attenzione e nella considerazione generale tenuta in conto sul giudizio di quello che è accaduto e sulle conseguenze che paga amaramente la città di Pagani per queste disattenzioni o queste cose che non sono state condotte e controllate nel tempo per evitare tutte le conseguenze negative.

Rappresento questa preoccupazione e la necessità di un intervento, che mi auguro a breve, in cui il Consiglio Comunale possa discutere sulla vicenda del Mercato, prendendo decisioni a riguardo.

SINDACO: Anch'io ho da fare qualche richiesta all'Assessore. Vorrei fare qualche considerazione in riferimento a quanto è emerso dalla discussione. Effettivamente non ci siamo fatti nominare ma siamo stati indicati quali componenti del Patto Spa un po' di mesi fa da parte degli altri Sindaci che facevano del Patto, per cercare di trovare una soluzione allo slancio e allo sviluppo successivo da parte dell'Agro nocerino sarnese di una delle due partecipate, cercando di fare un lavoro sinergico tra tutti i Comuni per rilanciare una delle due partecipate, e mi riferisco ad Agroinvest, agenzia di sviluppo dell'Agro nocerino sarnese, modificata in questa denominazione.

Questo non ha comportato nessuna variazione da parte dell'Ente Comune rispetto alla delibera fatta nel 2015, così come oggi è nostra volontà all'interno delle assemblee che abbiamo espresso più volte anche per quanto riguarda Agroinvest. La stessa condizione in cui si trovava il Comune di Nocera Superiore, avendo votato nel 2015 la fuoriuscita, ed altri Comuni, alla fine non si dà seguito alla fuoriuscita perché le quote societarie non sono state acquisite dagli altri soci o messe in vendita dalla società.

La stessa situazione che ci troveremo ad affrontare, lo dico in maniera molto chiara, per l'Agenzia di sviluppo dell'Agro nocerino sarnese, nel corso dei mesi se ci saranno novità importanti da parte degli attuali soci per un rilancio, uno sviluppo diverso di questa struttura, si potrà rivedere anche questa mia relazione tecnica, questo mio input come Amministrazione, rivedere una posizione diversa per quanto attiene ad Agroinvest. Perché se diventa punto di riferimento da parte di tutti i Sindaci dell'Agro nocerino sarnese per uno sviluppo unico del nostro territorio, se a questa agenzia vengono affidate delle progettazioni importanti per lo sviluppo, per la viabilità ed altri aspetti imprenditoriali, ritengo che questo Consiglio Comunale in virtù di tutto quello che si può prospettare possa fare una valutazione diversa.

Per quanto riguarda la Farmacia Comunale voglio rassicurare la Consiglieria Greco, noi questo argomento lo avevamo affrontato in maniera molto seria in passato, visto che avevamo chiesto anche una consulenza esterna sugli atti da mettere in campo per evitare che con il tempo si potesse avere una perdita di esercizio e portare dei danni all'Ente, siamo addivenuti ad una conclusione chiara, netta, che si è esplicitata attraverso questa proposta di fuoriuscita, di vendita delle nostre quote societarie.

Credo che per queste cose non c'è bisogno di avere per forza un titolo di studio preconfezionato, bisogna avere almeno un po' di responsabilità nei confronti del Comune che si amministra.

Caro Presidente, qui in Consiglio Comunale siamo abituati a vedere queste situazioni, ogni qualvolta inizia un Consiglio Comunale lei concede spazi ai Consiglieri di Fratelli d'Italia per poter offendere, come è loro costume, questa Amministrazione, offendere il sottoscritto, poi valutare e verificare le loro posizioni in riferimento al cambio del vento. L'Ing. Tramontano era contro, il nemico in assoluto per loro, adesso è il loro amico, perché questa Amministrazione si

Oggetto:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 -
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE -
DETERMINAZIONE PER ALIENAZIONE.

è zelata di scrivere una nota al responsabile di settore mettendo in evidenza quello che si riteneva corretto far evidenziare, rispondere alle continue note fatte pervenire all'Amministrazione da parte dell'Ing. Tramontano.

Ho chiarito la cosa solo per coloro che non avevano inteso bene questo parlare della Consigliera Stoia.

Caro Assessore, la parte conclusiva della proposta, dove si dice che tutto ciò va messo in campo da parte degli uffici, è la stessa dicitura che avevamo nel corso della delibera del 2015, quindi gli atti consequenziali per le fuoriuscite dovevano essere messi in campo già a suo tempo, si dice che gli uffici comunali competenti predisporranno le procedure amministrative più adeguate per alienare.

Questo è l'input che occorre, non ne occorrono altri da parte dell'Amministrazione?

ASSESSORE LA FEMINA: C'è un termine, entro un anno occorre dare seguito a questa delibera, non sono ammissibili ulteriori ritardi. Volevo rispondere al Presidente, sulla Farmacia abbiamo già detto delle vicende, riguardo al Mercato Ortofrutticolo è una priorità dell'Amministrazione, stiamo lavorando sia per l'acquisizione della struttura, sia per la nuova gestione e l'eventuale convenzione, ma alla luce del D.Lgs. 175 ci sono attualmente nuovi stringenti vincoli per la gestione delle partecipate, per cui vanno fatte attente valutazioni, magari ci vuole un po' di tempo in più però riusciremo a mettere in campo uno strumento che non sia solo di continuità per la struttura mercatale ma di rilancio per una struttura che deve diventare un volano di sviluppo per il paese.

CONSIGLIERE PICARO: Come prima cosa volevo giustificare l'assenza del Consigliere Tortora Gianluca e il Consigliere Esposito che per motivi lavorativi non sono presenti. Poi ritengo che al di là del gioco delle parti e dei ruoli, l'indirizzo anche nostro di Forza Italia di provvedere all'alienazione di queste due partecipate, in particolar modo Agro Invest, e ancora di più, della farmacia comunale che come ribadiva pure la Consigliera Greco ha una forte perdita di circa 100 mila euro l'anno, volendo fare una media. È vero, caro Assessore, che non intacca ancora le casse dirette del nostro Comune, ma intacca comunque il capitale della partecipata che è del 51%. Quindi, per tali ragioni, noi riteniamo di votare in modo favorevole questa proposta di delibera. Grazie.

CONSIGLIERA STOIA: Noi votiamo per responsabilità perché riteniamo che questa dismissione vada fatta.

PRESIDENTE - Se non ci sono altre richieste di intervento, passiamo alla votazione per appello nominale.

LA SEGRETARIA PROCEDE ALL'APPELLO PER LA VOTAZIONE.

- | | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 1) BOTTONE | SALVATORE |SI |
| 1) BARILE | CLAUDIO | SI |
| 2) BOTTONE | MICHELE | SI |
| 3) CALIFANO | BERNARDO | SI |
| 4) CAPOSSELA | VALENTINA | SI |
| 5) CASCONE | RAFFAELLA | SI |
| 6) DONATO | ANTONIO | SI |
| 7) ESPOSITO | MARIA ROSARIA | ASSENTE |
| 8) FIORE | GIUSEPPINA | ASSENTE |
| 9) GRECO | RITA | SI |
| 10)GRILLO | ANGELO | ASSENTE |
| 11)IAQUINANDI | GOFFREDO | SI |
| 12)INGENITO | FRANCESCO |SI |
| 13)LONGOBUCCO | STELLA |SI |
| 14)PAOLILLO | LUISA | SI |

Oggetto:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 -
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE -
DETERMINAZIONE PER ALIENAZIONE.

15)PICARO	BARTOLOMEO	SI
16)SESSA	ANNA ROSA	SI
17)SESSA	PIETRO	SI
18)SORRENTINO	PASQUALE	SI
19)STOIA	RAFFAELINA	SI
20)TERRACINA	ASSUNTA	SI
21)TORTORA	ANTONIO	SI
22)TORTORA	ATTILIO	SI
23)TORTORA	GIANLUCA	ASSENTE
24)VISCONTI	SALVATORE	SI

PRESIDENTE – Do lettura dell’esito della votazione: 21 presenti e 21 favorevoli.
La proposta viene approvata all’unanimità del Consiglio.

CONSIGLIERA STOIA: Io sono andata dentro con il professore Pierino Califano e volevo informare di questo per rispondere al dottore Visconti che ha sostenuto che lui già sapeva.

CONSIGLIERE VISCONTI: Visto che in questo Consiglio Comunale a più riprese continuamente di offendono le persone e si dicono cose senza senso, se ho detto qualche cosa senza senso chiedo anche scusa.

PRESIDENTE – Procediamo alla votazione per l’immediata esecutività per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero 21.
Favorevoli numero 21.
All’unanimità.

Oggetto:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 -
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE -
DETERMINAZIONE PER ALIENAZIONE.

Proposta n. 100 del registro generale del Settore U.O. Programmazione Contabilità e Controllo di gestione.-

Secondo la proposta agli atti (n. 100 del registro), istruita dal dipendente d.ssa Rosa Ferraioli, e sulla quale sono stati espressi:

- A. Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267-, dal Capo Settore
- B. Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267-, dal Ragioniere Capo.

Predisposta nei seguenti termini:

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del

Oggetto:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 -
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE -
DETERMINAZIONE PER ALIENAZIONE.

patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all’art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall’ambito territoriale del Comune di Pagani e dato atto che l’affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all’articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell’art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del loro fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell’art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di

Oggetto:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 -
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE -
DETERMINAZIONE PER ALIENAZIONE.

conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive che...*" il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione."*

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che *"... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."*

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il modello standard dell'atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti;

Oggetto:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 -
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE -
DETERMINAZIONE PER ALIENAZIONE.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione delle sottoindicate partecipazioni:

a) Farmacia comunale Pagani s.r.l. perché la società attualmente non è organizzata in modo tale da produrre utili di esercizio,

b) agenzia per lo sviluppo del sistema della valle dell'Sarno perché l'investimento è improduttivo e non ancora formalizzato il piano di rilancio della stessa.

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

così riassumibili:

- 1) Farmacia comunale Pagani servizi s.r.l. : alienare;
- 2) agenzia per lo sviluppo del sistema della valle dell'Sarno : alienare ;
- 3) Consorzio bacino s.p.a. liquidazione;
- 4) Mercato ortofrutticolo dell'agro nocerino sarnese : liquidazione ;
- 5) Azienda consortile per i servizi alla persona agro solidale: mantenere
- 6) Patto territoriale dell'agro spa: liquidazione
- 7) PAGANI SERVIZI s.r.l. : mantenere

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

RITENUTO congruo procedere in base ai seguenti criteri all'alienazione delle partecipazioni detenute:

- nella società farmacia comunale Pagani servizi s.r.l. per un quota pari al 51% mediante gara ad evidenza pubblica

-- agenzia per lo sviluppo del sistema della valle del Sarno per una quota pari al 12,34 % mediante gara ad evidenza pubblica per le seguenti motivazioni;

Oggetto:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 -
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE -
DETERMINAZIONE PER ALIENAZIONE.

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con propria deliberazione n.46 del 31/03/015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, c.2, T.U.S.P.;

Si propone al Consiglio di approvare il seguente atto deliberativo:

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di procedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni:
 - 51 % società Farmacia Pagani servizi s.r.l., mediante gara ad evidenza pubblica;
 - agenzia per lo sviluppo del sistema della valle del Sarno per una quota pari al 12,34 % tramite gara ad evidenza pubblica
3. Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
4. Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
5. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
6. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
7. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

Il Funzionario Istruttore
d.ssa Rosa Ferraioli

Oggetto:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 -
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE -
DETERMINAZIONE PER ALIENAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Presenti 21 Consiglieri, assenti 4 (Esposito, Fiore, Grillo, Tortora Gianluca)

Con voti favorevoli 21 espressi all'unanimità dei presenti per appello nominale, secondo il risultato proclamato dal Presidente

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di procedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni:
 - 51 % società Farmacia Pagani servizi s.r.l., mediante gara ad evidenza pubblica;
 - agenzia per lo sviluppo del sistema della valle del Sarno per una quota pari al 12,34 % tramite gara ad evidenza pubblica
3. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
4. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
5. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
6. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
7. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Dopo di tanto il Presidente mette in votazione l'immediata esecutività dell'atto de quo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente

Presenti 21 Consiglieri, assenti 4 (Esposito, Fiore, Grillo, Tortora Gianluca)

Con voti favorevoli 21 espressi all'unanimità dei presenti per alzata di mano, secondo il risultato proclamato dal Presidente

DELIBERA

Di dichiarare, , il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei termini di pubblicazione all'albo pretorio on line, nei relativi archivi on line, trattandosi di atto non soggetto alla tutela del cd "diritto all'oblio";

Oggetto:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 -
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE -
DETERMINAZIONE PER ALIENAZIONE.

COMUNE di PAGANI
Provincia di Salerno



Proposta di Consiglio Comunale

Il Funzionario Istruttore F/to: dr.ssa Rosa Ferraioli

L'Assessore al Ramo F/to: dr. Raffaele La Femina

Proposta n. 100 del 19/09/2017

Registro delle proposte

D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 88 del
23/10/2017 avente ad oggetto : REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX
ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE -
INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE - DETERMINAZIONE PER ALIENAZIONE.

Parere in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, D.L.vo 267/2000.

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere Favorevole

Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo:

Per Il Responsabile del Settore
F/to: dr.ssa Rosa Ferraioli

Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1.

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione

Si esprime parere Favorevole

Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo:

Per l'imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap. _____ del bilancio
_____ che presenta la seguente disponibilità:

Somma stanziata	€ _____
Somme impegnate.....	€ _____
Somma pagate	€ _____
Somma presente atto.....	€ _____
Somma disponibile.....	€ _____

Impegno n° _____

Li' 11/10/2017

Per Il Responsabile del Settore
F/to: dr.ssa Rosa Ferraioli

Oggetto:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 -
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE -
DETERMINAZIONE PER ALIENAZIONE.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente
Donato Antonio

Il Segretario Generale
D.ssa Monica Siani

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio on line per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267.

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale
D.ssa Monica Siani

Pagani, li _____

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi :

- Dell' art. 134 comma 4 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;
 Dell' art. 134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;

Il Segretario Generale

Originale